



Nota Area Assistenza e Tutela ITAL

Oggetto: circolare INPS n. 49/2020. Indennità pari a 600 euro per determinate categorie di lavoratori.

L'INPS con la circolare n. 49 riguardante le nuove indennità COVID-19, chiude il primo giro di circolari che si era riservato di emanare con la pubblicazione in sequenza dei messaggi 1281; 1286; 1287; 1288 riguardanti le misure di sostegno per le famiglie e i lavoratori di cui al DI 18/2020 (*vedi nostro messaggio 20200321-1007/TEC del 21 marzo u.s.*).

La circolare INPS n. 49, pubblicata ieri in tarda serata, affronta in particolare le **indennità a sostegno del reddito COVID-19**, dedicando poi uno specifico spazio alla proroga dei termini delle domande di disoccupazione (*Naspi; Discoll; DsAgr*) della quale ci siamo già occupati.

Le categorie interessate dalle indennità COVID-19

- Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori del settore agricolo
- Lavoratori dello spettacolo

I vari articoli del DI 18/2020 che normano queste particolari indennità contengono disposizioni comuni che le caratterizzano:

- forme di sostegno richiedibili **a domanda** da presentare all'INPS
- **limite di spesa** e un **conseguente Monitoraggio INPS**
- **pagamento diretto da INPS** pari a **600 euro "per il mese di marzo"** (*in un primo momento si parlava genericamente di una tantum*)
- **non titolarità di pensione diretta**. L'Inps ha precisato che le indennità non sono fruibili da parte di chi è titolare di qualsiasi pensione diretta a carico dell'AGO, delle forme sostitutive ed esclusive, delle Casse libero professionali. Sono esclusi anche i titolari di Assegno ordinario di invalidità e di APE sociale. Quindi restano ininfluenti le pensioni ai superstiti, nonché le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili. Dovrà invece essere chiarita dall'INPS la cumulabilità per chi è titolare di pensione a carico di Stato estero.
- percezione dell'indennità **non dà luogo a contribuzione figurativa**
- **non spettano i trattamenti di famiglia**
- l'indennità **non concorre alla formazione del reddito**

Per espressa previsione legislativa tutte le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza¹.

¹ Art. 31

(Incumulabilità tra indennità)

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Di seguito la suddivisione delle singole categorie con le specifiche disposizioni che riguardano ciascuna di esse.

- 1) Lavoratori spettacolo:** iscritti ex Enpals con **almeno 30 contributi giornalieri nel 2019** (*limite reddito gg. Enpals non superiore a 50.000 euro*) ². **Occorre non essere alle dipendenze di terzi alla data del 17 marzo 2020.** Sembrerebbe pertanto che una singola giornata di lavoro/più giornate continuative o meno prestate successivamente al 17 marzo non faccia venire meno il diritto.

E' chiarito nella circolare INPS che l'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità NASPI. Riteniamo che la predetta cumulabilità/compatibilità debba riguardare anche altre prestazioni a sostegno del reddito, fermo restando ovviamente il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti.

- 2) Lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali:** dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** ³.

Per "*cessato involontariamente*" riteniamo debba farsi riferimento a tutte le situazioni di risoluzione del rapporto di lavoro che possono dar luogo a Naspi (*dimissioni giusta causa; ecc.*). Sottolineiamo, inoltre, che oltre la **condizione di essere lavoratore "stagionale"** è richiesto che la **cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro sia intervenuta con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo di cui sopra.**

² **Art. 38**

(Indennità lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

³ **Art. 29**

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Proprio al fine dell'individuazione dei datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali l'INPS nella **circolare n. 49** fornisce l'elenco delle rispettive attività economiche (**Codice CSC di inquadramento aziendale in base a codici ATECO**).

Anche in questo caso occorre non essere alla dipendenza di terzi alla data del 17 marzo 2020. Sembrerebbe pertanto che un rapporto di lavoro instaurato successivamente al 17 marzo non faccia venire meno il diritto.

E' chiarito nella circolare INPS che l'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità NASPI. Riteniamo che la predetta cumulabilità/compatibilità debba riguardare anche altre prestazioni a sostegno del reddito, fermo restando ovviamente il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti.

3) Lavoratori agricoli: rientrano gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate (*piccoli coloni e partecipanti familiari*) che **nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo**⁴. Per questi lavoratori non vi sono vincoli particolari se non quelli di carattere generale riassunti in premessa. Pertanto la prestazione lavorativa svolta nel periodo di emergenza non compromette la percezione dell'indennità. Allo stesso modo è ininfluenza la percezione della DsAgr per l'anno 2019.

4) Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: liberi professionisti **titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020** e ai lavoratori **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**⁵. Ulteriore condizione richiesta per i liberi professionisti è non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. Da quanto sta emergendo, questi lavoratori accederanno alle misure di sostegno messe a disposizione dalle singole Casse professionali.

⁴ **Art. 30**

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126..

⁵ **Art. 27**

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

5) Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO: artigiani; commercianti e Cd/Cm ⁶. Rientrano anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché coadiuvanti e coadiutori iscritti alle tre Gestioni speciali di cui sopra.

Per questi lavoratori non viene indicata una particolare data alla quale fare riferimento al fine del diritto all'indennità. Si ritiene al riguardo che sia sufficiente l'iscrizione alla gestione di appartenenza per accedere all'indennità ferma restando la condizione di non essere iscritti, al momento della domanda, ad altre forme di previdenza obbligatoria con esclusione della Gestione Separata di cui alla legge 335.

L'INPS ha chiarito che hanno diritto all'indennità anche gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti contemporaneamente a INPS Gestione Commercianti e a Fondazione ENASARCO.

Presentazione delle domande in via telematica e rilevazione statistica

L'INPS nella circolare n. 49 fa presente che il rilascio del nuovo servizio di trasmissione telematica delle nuove indennità verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Le notizie di questi giorni, e da ultimo il Comunicato stampa INPS di oggi (vedi allegato), indicano che l'avvio dell'operazione è previsto per domani 1° aprile 2020. Nei giorni scorsi l'Istituto previdenziale ha evidenziato che le nuove procedure saranno improntate alla massima semplificazione.

Per l'inoltro delle domande telematiche vi rimandiamo a quanto comunicato – anche in modalità videoconferenza rivolta ai Coordinatori regionali. Per quanto attiene la rilevazione statistica di questa attività rinviamo al messaggio ITAL 0200325-617/DIR del 25 marzo u.s.

31 marzo 2020

Area Assistenza e Tutela ITAL
Michele Zerillo

Allegati

Circolare INPS n. 49/2020

Comunicato Stampa INPS 31 marzo 2020

⁶ **Art. 28**

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.